

Regolamento di gestione del Fondo
FIDEURAM RISPARMIO ATTIVO

**Fondo comune di Investimento Mobiliare di tipo aperto
rientrante nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/65/CE
promosso e gestito da Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Il presente Regolamento è stato approvato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 24.08.2010 e successivamente integrato con modifiche da intendersi approvate in via generale e non sottoposte all'approvazione specifica della Banca d'Italia ed efficaci dal 28.02.2019

Il Regolamento di gestione del Fondo "Fideuram Risparmio Attivo" si compone di tre parti:

- A) Scheda identificativa
- B) Caratteristiche del prodotto
- C) Modalità di funzionamento

INDICE

Parte A - Scheda identificativa

Art. 1 - Denominazione e tipologia del Fondo	pag.	3
Art. 2- Durata del Fondo	pag.	3
Art. 3- Società di Gestione del Risparmio	pag.	3
Art. 4- Depositario	pag.	3
Art. 5- Calcolo del valore della quota	pag.	3

Parte B - Caratteristiche del prodotto

Art. 1 - Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche	pag.	3
Art. 2- Limiti alle operazioni con parti correlate	pag.	4
Art. 3- Proventi	pag.	4
Art. 4- Regime delle spese	pag.	4

Parte C - Modalità di funzionamento

Art. 1 - Compiti e responsabilità della Società di Gestione	pag.	5
Art. 2- Compiti e responsabilità del Depositario	pag.	6
Art. 3- Partecipazione al Fondo	pag.	6
Art. 4- “Servizio Moneta Attiva” adesione e funzionamento	pag.	7
Art. 5- Rimborso di quote	pag.	12
Art. 6- Quote e certificati di partecipazione	pag.	13
Art. 7- Modifiche del regolamento	pag.	14
Art. 8- Liquidazione del Fondo	pag.	14
Art. 9- Valore unitario della quota e sua pubblicazione	pag.	15
Art. 10- Scritture contabili e relazioni periodiche	pag.	16
Art. 11- Foro competente	pag.	16

PARTE A

SCHEDA IDENTIFICATIVA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEL FONDO

1. Il Fondo di cui al presente Regolamento di gestione, denominato Fideuram Risparmio Attivo, (di seguito il “Fondo”) si caratterizza come fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/65/CE, ad accumulazione dei proventi.

ART. 2 - DURATA DEL FONDO

1. La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dal successivo art. 8 della Parte C e potrà essere prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da assumersi almeno cinque anni prima della scadenza, con conseguente modifica del presente Regolamento di gestione.

ART. 3 - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

1. La Società di Gestione del Fondo di cui al presente Regolamento è Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - in forma abbreviata Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. - (di seguito anche “Società di Gestione” o “SGR”).
2. Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A., con sede legale in Milano, Via Montebello 18, già iscritta al n. 32, dal 23 luglio 2014 è stata iscritta al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM e dal 20 gennaio 2016 al n. 144 nella Sezione Gestori di FIA dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia e di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 58/98. Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. appartiene al “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo” (di seguito, il “Gruppo”).
3. Sito Internet: www.fideuraminvestimenti.it

ART. 4 - DEPOSITARIO

1. Il depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale in Milano, via Ferrante Aporti, 10 ed iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche, tenuto dalla Banca d’Italia.
2. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati

di partecipazione al Fondo sono svolte da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, per il tramite dell’Ufficio Con trolli Depositario dislocato presso la sede di via Nizza, 262/57 - Palazzo Lingotto - Torino. L e funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote di ciascun Fondo sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8.

3. Presso la sede del Depositario sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla redazione, l’ultimo rendiconto annuale della gestione del Fondo e l’ultima relazione semestrale.
4. Sito Internet: www.state.street.com/it

ART. 5 - CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

1. La SGR calcola il valore unitario della quota di partecipazione con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionali italiane. Il valore unitario delle quote del Fondo è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
2. Tale valore è altresì reperibile sul sito Internet: www.fideuraminvestimenti.it

PARTE B

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ART. 1 - OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 - Oggetto

1. Il patrimonio del Fondo può essere investito nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
 - di natura obbligazionaria (con esclusione delle obbligazioni convertibili e “cum warrant”);
 - del mercato monetario;
 - OICVM e FIA aperti;
 - derivati.

1.2 - Politica di investimento e altre caratteristiche

1. Il Fondo investe in titoli di natura obbligazionaria di ogni tipologia, titoli di Stato, strumenti monetari e titoli di credito assimilabili a strumenti finanziari di debito.
2. Il Fondo opera principalmente sui mercati regola-

- mentati, regolarmente funzionanti e riconosciuti degli Stati appartenenti all'UME.
3. Ferma restando la facoltà di detenere disponibilità liquide in Euro, una parte del totale delle attività del Fondo può essere investita in altri titoli di credito assimilabili a strumenti finanziari di debito, purché emessi o quotati nei mercati regolamentati degli Stati sopra indicati.
 4. Il Fondo può investire fino al 20% in OICVM e FIA aperti, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.
 5. Il Fondo può, altresì, investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari.
 6. Il Fondo può investire fino al 100% in strumenti finanziari emessi da uno Stato dell'UME, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo stesso. Il Fondo può altresì investire fino ad un massimo del 40% del proprio attivo in mercati regolamentati di paesi sviluppati aderenti all'OCSE e può investire in valute diverse dall'Euro fino ad un massimo del 10%.
 7. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sotto indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento e il profilo di rischio dello stesso. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
 8. L'investimento diretto in strumenti finanziari derivati è finalizzato:
 - alla copertura dei rischi, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - alla buona gestione, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo;
 - all'investimento, fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo (leva pari a 2).
 9. Il fondo può tuttavia investire in OICR che a loro volta prevedono un potenziale utilizzo della leva superiore al 30%.
 10. La duration media di portafoglio non può essere superiore a quattro anni.

ART. 2 - LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Il Fondo può acquistare, senza alcun limite, titoli di Società finanziate da Società del Gruppo di appartenenza della SGR.

2. Nell'ambito del proprio Protocollo di Autonomia la Società di Gestione ha adottato limiti più stringenti all'attività di investimento, rispetto a quelli previsti dalla normativa di riferimento, in relazione all'acquisto di strumenti finanziari emessi o collocati da Società del Gruppo di appartenenza della Società di Gestione, ai depositi bancari e all'esposizione in strumenti finanziari derivati OTC, rispettivamente presso una banca o nei confronti di una controparte anch'esse facenti parte del Gruppo di appartenenza della Società di Gestione.
3. Il Fondo, nel rispetto di cui al limite del precedente articolo 1.2 punto 4, può investire in quote di altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio gestiti dalla Società di Gestione o da altra legata alla stessa tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta ("OICR collegati").

ART. 3 - PROVENTI

Il Fondo è del tipo "ad accumulazione dei proventi"; pertanto, i proventi del Fondo non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono sempre reinvestiti nel Fondo stesso.

ART. 4 - REGIME DELLE SPESE

4.1. Oneri a carico dei partecipanti

a) Commissione di sottoscrizione

Non è previsto il pagamento di alcuna commissione di sottoscrizione sul versamento iniziale né sui versamenti aggiuntivi.

b) Spese amministrative

Le spese amministrative a carico del sottoscrittore ammontano a:

- per ogni conferma di investimento, le spese postali ed amministrative afferenti;
- per ogni operazione di rimborso, le eventuali spese bancarie inerenti al trasferimento del rimborso - fatta eccezione per le operazioni di rimborso derivanti dagli automatismi del "Servizio Moneta Attiva" ("SMA") di cui ai successivi artt. 3 e 4 della Parte C del presente Regolamento;
- per ogni operazione di emissione, conversione, raggruppamento, frazionamento dei certificati richiesta dal partecipante, Euro 10 oltre al rimborso delle spese postali effettivamente sostenute.

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli ed oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel presente Regolamento. La Società di Gestione impegna contrattual-

mente in tal senso i soggetti incaricati del collocamento delle quote del Fondo, ai quali nulla è dovuto dai sottoscrittori.

Eventuali contratti collaterali - che costituiscono atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote - stipulati in abbinamento alla sottoscrizione di quote del Fondo non possono comportare oneri aggiuntivi o vincoli, non previsti nel presente Regolamento, in relazione all'acquisto, possesso o rimborso di quote del Fondo.

4.2. Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono costituite da:

- a) Un compenso composto dalla provvigione di gestione dovuta alla SGR nella misura mensile di 1/12 dello 0,50% calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalla disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo del mese successivo e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, nella misura massima dello 0,04%;
- b) il compenso da riconoscere al Depositario così determinato:
 - una commissione nella misura massima dello 0,11% annuo (IVA compresa) applicata al valore del NAV (Net Asset Value, dove per valore del NAV si intende la media mensile del patrimonio giornaliero) del Fondo; la liquidazione dei corrispettivi ha luogo trimestralmente;
 - quale corrispettivo per le prestazioni relative al regolamento delle operazioni concernenti gli strumenti finanziari esteri, un importo pari a Euro 12 per singola operazione, calcolato mensilmente e prelevato il giorno 15 (o il primo giorno lavorativo successivo) del mese successivo a quello di riferimento;
- c) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- d) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- e) le spese degli avvisi inerenti alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza relative al Fondo;
- f) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- g) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;

- h) le spese di pubblicazione dei rendiconti del Fondo e degli avvisi in caso di liquidazione o fusione dello stesso;
- i) il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla Consob;
- j) le spese di revisione dei conti inerenti la contabilità e la certificazione dei rendiconti (ivi compreso quello finale di liquidazione) del Fondo.

Il pagamento delle spese e degli oneri sopra indicati è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del conto del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

Gli investimenti effettuati in quote o azioni di OICR "collegati" non comportano spese di sottoscrizione e/o rimborso. Inoltre, sul patrimonio investito in OICR "collegati" la SGR potrà prelevare un compenso di natura provvigionale pari all'eventuale, se positiva, differenza tra le provvigioni di gestione complessive del Fondo e quelle dell'OICR "collegato" oggetto di investimento.

4.3. Spese a carico della Società di Gestione

Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

PARTE C MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

ART. 1 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

1. La Società di Gestione provvede all'organizzazione del Fondo ed all'amministrazione dei rapporti con i partecipanti nonché alla gestione del patrimonio del Fondo mediante l'investimento avente ad oggetto gli strumenti finanziari indicati all'art. 1 della Parte B del presente Regolamento di Gestione.
2. La SGR è responsabile verso i partecipanti dell'adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.
3. Il Consiglio di Amministrazione della SGR determina la politica di investimento delegandone l'attuazione, conformemente alle previsioni statutarie, a propri membri o a dirigenti della società stessa.
4. Nell'espletamento dei suoi compiti, la SGR può avvalersi, a titolo consultivo, di consulenti esterni, ferma restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione in ordine alle scelte adottate.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di affidare a intermediari abilitati a prestare servizi

di gestione di patrimoni, nei termini indicati dalle disposizioni di legge, specifiche scelte di investimento nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio del Fondo definiti di tempo in tempo dallo stesso.

Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Esse stabiliscono le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario e sono conferite nel rispetto e con i limiti fissati dalla normativa vigente.

6. La SGR esercita, nell'interesse dei partecipanti, i diritti inerenti agli strumenti finanziari nei quali è investito il Fondo, fermo restando il divieto di partecipare a sindacati di controllo.
7. Nell'ipotesi in cui la Società di Gestione intenda attribuire ad altra SGR l'attività di organizzazione del Fondo e di amministrazione dei rapporti con i partecipanti ovvero quella di gestione del patrimonio, essa provvederà:
 - alla conseguente modifica del Regolamento al fine di consentire l'esatta individuazione della SGR subentrante, dei compiti alla stessa attribuiti e degli organi competenti per la scelta degli investimenti;
 - a rendere apposita comunicazione ai partecipanti mediante avviso secondo le previsioni di cui al successivo art. 7, comma 3 e 4 della Parte C. L'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la nuova SGR non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni attribuitele e comunque non prima del termine di sospensiva di cui al richiamato art. 7, comma 5 della Parte C.

ART. 2 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO

1. Il Depositario è incaricato della custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati, della verifica della proprietà nonché della tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non affidate a soggetti terzi, della detenzione e delle disponibilità liquide del Fondo. Nell'esercizio delle proprie funzioni il depositario svolge inoltre ogni altro compito previsto dal D.Lgs. 58/98, dalle disposizioni comunitarie direttamente applicabili in materia, dalle prescrizioni degli Organi di Vigilanza e dal Regolamento di Gestione.
2. Tutti i conti del Fondo intrattenuti presso il Depositario sono intestati alla Società di Gestione e rubricati a nome del Fondo.
3. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio

da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. La responsabilità del Depositario per la perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia è regolata ai sensi del D.Lgs. 58/98 e relative disposizioni attuative. Ferma restando la propria responsabilità per la custodia degli averi di pertinenza del Fondo e previo assenso della SGR il Depositario ha facoltà di subdepositare gli strumenti finanziari del Fondo presso soggetti scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale dalla Banca d'Italia, nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti.

4. La Società di Gestione può revocare in ogni momento l'incarico conferito al Depositario. Quest'ultimo può a sua volta rinunciare, con preavviso non inferiore a sei mesi; tuttavia l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la Società di Gestione abbia stipulato una convenzione con altro depositario in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del Regolamento sia approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione nonché dall'Organo di Vigilanza;
 - le attività di pertinenza del Fondo siano trasferite ed accreditate presso il nuovo Depositario.

ART. 3 - PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione delle quote o acquisto, a qualsiasi titolo, dei certificati rappresentativi delle stesse. Al Fondo possono partecipare tutte le persone fisiche e le persone giuridiche.
2. Le quote unitarie di partecipazione al Fondo sono tutte di uguale valore e conferiscono gli stessi diritti ai possessori.
3. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione dei partecipanti al presente Regolamento che verrà consegnato ai sottoscrittori che ne facciano richiesta.
4. La sottoscrizione iniziale di quote del Fondo deve avvenire **mediante contestuale adesione al «Servizio Moneta Attiva»**, che costituisce altresì requisito di permanenza nel Fondo medesimo. L'importo minimo di versamento è di Euro 2.500.
5. La sottoscrizione iniziale di quote del Fondo si realizza unicamente mediante conferimento di mandato con rappresentanza a Fideuram S.p.A. (di seguito, la "Banca") inoltrando alla stessa, per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, apposita lettera di mandato (modulo di sottoscri-

- zione), debitamente compilata e sottoscritta, ed effettuando il contestuale versamento dell'importo lordo indicato nella medesima lettera di mandato.
6. Il «Servizio Moneta Attiva» realizza il collegamento funzionale tra un conto corrente bancario di corrispondenza (il «conto corrente») aperto presso Fideuram S.p.A. ed il Fondo Fideuram Risparmio Attivo. Le modalità di adesione e di funzionamento relative al «Servizio Moneta Attiva» sono disciplinate all'art. 4 della presente Parte C.
 7. Esclusivamente coloro che - prima dell'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento, di cui alla delibera assembleare della Società di Gestione del 6/8/1992 e alla successiva autorizzazione della Banca d'Italia - abbiano sottoscritto quote del Fondo, senza aderire al «SMA», possono detenerle, pur in assenza di detta adesione, oppure aderirvi purché il controvalore delle quote del Fondo Fideuram Risparmio Attivo possedute sia superiore alla «giacenza media», come in seguito definita, prescelta dal sottoscrittore.
 8. Tali sottoscrittori possono altresì effettuare versamenti aggiuntivi con uno dei mezzi di pagamento indicati al successivo art. 4, par. 4.1, 1° comma. L'importo minimo di detti versamenti è di Euro 1.000. I sottoscrittori di cui sopra potranno effettuare tali versamenti aggiuntivi, senza compilazione della lettera di mandato, purché il presente Regolamento non abbia subito modifiche che incidano sulla caratterizzazione del Fondo o sui diritti patrimoniali dei partecipanti o sulla sostituzione della SGR o del Depositario.
 9. La sottoscrizione delle quote del fondo può essere effettuata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono esclusivamente quelli indicati al successivo art. 4.1, ad eccezione dell'assegno bancario o circolare. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui al successivo art. 6 - Quote e certificati di partecipazione.

ART. 4 - «SERVIZIO MONETA ATTIVA» («SMA») - ADESIONE E FUNZIONAMENTO

4.1 Adesione al «Servizio Moneta Attiva»: sottoscrizione iniziale delle quote

1. La sottoscrizione di quote del Fondo e la contestuale adesione al «Servizio Moneta Attiva» si realizza unicamente utilizzando i mezzi di pagamento appresso indicati:

- **addebito su conto corrente presso FIDEURAM S.p.A. a favore del soggetto incaricato del collocamento;**
- **assegno bancario emesso esclusivamente da uno dei mandanti all'ordine del soggetto incaricato del collocamento. - NON TRASFERIBILE;**
- **assegno bancario o circolare emesso con clausola NON TRASFERIBILE esclusivamente a favore di uno dei mandanti e da questi girato per l'incasso a FIDEURAM S.p.A.;**
- **bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, a favore del soggetto incaricato del collocamento;**
- **girofondi derivante da liquidazione di quote/azioni di altri organismi di investimento collettivo o gestioni patrimoniali gestiti da Società controllate da FIDEURAM S.p.A.**

Nel caso di utilizzo di un bonifico bancario o di girofondi, si darà seguito alla sottoscrizione anche nel caso in cui l'importo conferito si discosti da quello dichiarato sul modulo di sottoscrizione, purché tale scostamento sia di entità non superiore al 10% dell'importo dichiarato.

Gli accrediti si intendono salvo buon fine.

2. Ove il mezzo di pagamento risulti insoluto, Fideuram S.p.A. è autorizzata a richiedere alla Società di Gestione il rimborso delle quote e a rivalersi sul ricavato salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.
3. In virtù del mandato conferitole, Fideuram S.p.A., escluso quanto specificatamente previsto al successivo par. 4.2, provvede, in nome e per conto del mandante, a:
 - sottoscrivere le quote del Fondo;
 - detenere le stesse;
 - espletare tutte le necessarie formalità amministrative, anche connesse alle richieste di rimborso inoltrate dal sottoscrittore medesimo.
4. Il conferimento di tale mandato - il cui contenuto viene integralmente riportato nell'ambito dei documenti di sottoscrizione - non comporta effetti sulla partecipazione al Fondo, che resta disciplinata in via esclusiva dal presente Regolamento, anche nell'ipotesi di revoca e sospensione dell'incarico medesimo, né alcun onere aggiuntivo o maggiorazione di spese oltre quelle previste dal presente Regolamento di Gestione.
5. I soggetti incaricati del collocamento che si avvalgono di promotori finanziari, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n.

- 58/98, si impegnano affinché questi ultimi trasmettano loro immediatamente, qualora a ciò incaricati dal sottoscrittore, la lettera di mandato ed il relativo mezzo di pagamento, per il conseguente tempestivo inoltro alla mandataria Fideuram S.p.A..
6. I dati contenuti nelle richieste di sottoscrizione di quote del Fondo pervenute ai soggetti incaricati del collocamento entro le ore 14,00 di ogni giorno lavorativo sono, da questi, fatti pervenire alla SGR, per il tramite della mandataria Fideuram S.p.A., entro le ore 19,30 dello stesso giorno. Le richieste di sottoscrizione pervenute ai soggetti incaricati del collocamento oltre le ore 14,00 si considerano ricevute il giorno lavorativo successivo.
 7. La mandataria Fideuram S.p.A. provvederà a compilare ed a far pervenire alla Società di Gestione, apposita domanda di sottoscrizione con l'indicazione nominativa dei mandanti e degli importi dagli stessi conferiti il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal mandante medesimo ovvero a quello di ricevimento della richiesta di sottoscrizione ovvero, nel caso di bonifico, girofondi o versamento in c/c postale, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriori. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, si terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nella lettera di mandato.
 8. Congiuntamente all'invio della domanda di sottoscrizione, la mandataria Fideuram S.p.A. provvederà a trasferire in favore di Fideuram Investimenti SGR S.p.A. - rubrica Fondo Fideuram Risparmio Attivo - l'importo lordo versato dal sottoscrittore, con la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.
 9. La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche agli effetti dell'art. 1411 c.c. - sia i soggetti incaricati del collocamento, sia la mandataria Fideuram S.p.A. circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopraindicati, ferme restando le ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento previste dalla legge.
 10. È concesso a Fideuram S.p.A. di rinunciare al mandato conferitole a seguito di variazioni e modifiche di legge, del regime fiscale o delle disposizioni delle autorità competenti che rendessero eccessivamente oneroso l'adempimento del mandato rispetto al momento del suo conferimento.
 11. Il numero delle quote da assegnare a ciascun sottoscrittore viene determinato dalla Società di

Gestione dividendo l'importo versato, al netto delle spese postali ed amministrative, ove previste, per il valore delle quote relativo al giorno di riferimento. Quest'ultimo è il giorno in cui la Società di Gestione ha avuto notizia certa della sottoscrizione e coincide con il giorno di maturazione della valuta riconosciuta da Fideuram S.p.A. al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero quello di ricezione della richiesta di sottoscrizione o, nel caso di girofondi o bonifico bancario, quello di ricezione della contabile di avvenuto accredito, se posteriori.

12. Per le sottoscrizioni effettuate fuori sede l'efficacia del contratto è subordinata al decorso dei sette giorni di cui all'art. 30, 6° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La norma non riguarda le successive sottoscrizioni nel Fondo e le sottoscrizioni mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

13. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.

Per giorno di regolamento dei corrispettivi si intende il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento ossia il giorno in cui Fideuram S.p.A. ha effettuato sul conto di Fideuram Investimenti SGR S.p.A. - rubrica fondo Fideuram Risparmio Attivo - il bonifico degli importi versati dal sottoscrittore.

14. La Società di Gestione invierà direttamente al sottoscrittore la conferma degli investimenti effettuati. Nella conferma saranno precisati la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite ed il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte, nonché il giorno a cui tale valore si riferisce, l'eventuale reddito da capitale e l'eventuale ritenuta fiscale applicata.

4.2 Adesione al «Servizio Moneta Attiva»: apertura del conto corrente

1. Al momento della richiesta di adesione al «SMA» il sottoscrittore richiede a Fideuram S.p.A. l'apertura del «conto corrente» e conferisce l'incarico:
 - di bonificare a favore della Società di Gestione l'eccedenza riscontrata sul «conto corrente» rispetto alla «giacenza media» al fine della sottoscrizione di quote del Fondo, in caso di superamento della «giacenza massima» come di seguito definita;

- di richiedere alla Società di Gestione il rimborso di un numero di quote necessario a ripristinare la «giacenza media», oltre all'importo dell'eventuale ritenuta fiscale di cui al Prospetto d'offerta, con accredito del controvalore sul «conto corrente», nel caso in cui il saldo del «conto corrente» scenda al di sotto della «giacenza minima», come di seguito definita.
2. L'espletamento dell'incarico suddetto ed il conseguente funzionamento del «SMA» sono subordinati all'accettazione della richiesta di apertura del «conto corrente» da parte di Fideuram S.p.A., la quale si riserva l'espletamento degli usuali accertamenti.
 3. Fideuram S.p.A., entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione presso di sé della richiesta di apertura del «conto corrente», comunica al sottoscrittore l'accettazione o meno della richiesta stessa. Se accettata, la Banca, contestualmente:
 - apre il «conto corrente» intestandolo al mandante e gli invia i relativi libretti di assegni nonché distinte di versamento, bollettini di versamento postale e richieste di fornitura di libretti di assegni;
 - chiede alla Società di Gestione, il primo giorno lavorativo successivo all'apertura del «conto corrente», il rimborso di un numero di quote del Fondo, di pertinenza del mandante, per un importo corrispondente alla «giacenza media» da accreditare sul «conto corrente», oltre all'importo dell'eventuale ritenuta fiscale di cui al Prospetto d'offerta.
 4. L'apertura del «conto corrente» e la richiesta di rimborso prevista al comma precedente non saranno effettuati sino a che non sia accertato il buon fine del mezzo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione di quote, sempre entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di apertura del «conto corrente».
 5. Qualora Fideuram S.p.A. non accolga la richiesta di apertura del «conto corrente», invierà al sottoscrittore comunicazione di detto esito e, in pari data, alla Società di Gestione la richiesta di liquidazione di tutte le quote del Fondo dal medesimo sottoscritte, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e dei tempi di rimborso di cui al successivo art. 5. Il controvalore delle quote, come sopra determinato, verrà restituito al sottoscrittore.
 6. La fattispecie testé descritta non si applica alle richieste di apertura del «conto corrente» abbinate al «SMA», presentate da coloro che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche al presente

Regolamento, di cui alla delibera assembleare della Società di Gestione del 6/8/1992 e alla successiva autorizzazione della Banca d'Italia, abbiano già sottoscritto quote del Fondo.

7. L'adesione al Servizio Moneta Attiva è consentita anche a coloro che siano già titolari di un «conto corrente» presso Fideuram S.p.A. a condizione che:
 - si tratti di «conto corrente» rientrante in categorie di conti correnti abilitati presso la stessa Banca all'abbinamento con altri prodotti finanziari;
 - sul «conto corrente» vi sia, tanto al momento della sottoscrizione che a quello di regolamento, un importo non inferiore a quello previsto al precedente art. 3, 4° comma, 2° periodo, della presente Parte C.
8. In questo caso, Fideuram S.p.A. bonifica l'importo indicato dal cliente a favore della Società di Gestione, dandone contestualmente comunicazione alla medesima; ciò avverrà con addebito del «conto corrente», secondo le regole procedurali infra stabilite relativamente a tutti i casi in cui il saldo liquido del «conto corrente» abbia superato l'importo della «giacenza massima».

4.3 Funzionamento del «Servizio Moneta Attiva»

1. Il sottoscrittore (correntista) nell'ambito del «Servizio Moneta Attiva» può sottoscrivere ulteriori quote del Fondo unicamente mediante versamenti sul «conto corrente», che possono effettuarsi esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
 - a) direttamente presso gli sportelli di Fideuram S.p.A.;
 - b) mediante invio a mezzo posta a Fideuram S.p.A. di assegno bancario non trasferibile emesso dal correntista all'ordine della Banca stessa ovvero di assegno bancario o circolare girato dal correntista sempre all'ordine di Fideuram S.p.A. con clausola di non trasferibilità accompagnato dalla apposita distinta di versamento precompilata nella parte identificativa del «conto corrente». Detta modalità non si applica alle successive sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza;
 - c) tramite bonifico bancario a credito del «conto corrente» intestato al mandante presso Fideuram S.p.A.;
 - d) tramite versamento in conto corrente postale utilizzando gli appositi bollettini predisposti ed inviati a cura di Fideuram S.p.A., indicanti il

- numero di «conto corrente» da accreditare e la relativa intestazione;
- e) tramite autorizzazione di addebito su altro conto corrente bancario intrattenuto dal sottoscrittore.
 2. Per la determinazione del giorno di valuta si rimanda alle condizioni praticate da Fideuram S.p.A. in conformità alla normativa vigente.
 3. Nel caso in cui dalle scritture contabili di Fideuram S.p.A. risulti che il saldo liquido del «conto corrente» ha superato l'importo della «giacenza massima», come di seguito definita, la Banca, in forza del mandato conferitole, trasmette alla Società di Gestione il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato contabilmente il superamento della «giacenza massima», apposita domanda di sottoscrizione con l'indicazione nominativa dei mandanti e dell'importo eccedente la «giacenza media». Tale giorno è il giorno di regolamento dei corrispettivi.
 4. Contestualmente all'invio della domanda di sottoscrizione, la Banca bonifica in favore di Fideuram Investimenti SGR S.p.A. - rubrica Fondo Fideuram Risparmio Attivo - l'importo da investire, addebitando il «conto corrente».
 5. La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche agli effetti dell'art. 1411 c.c. - Fideuram S.p.A. circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati, ferme restando le ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento previste dalla legge.
 6. Il numero delle quote da assegnare a ciascun sottoscrittore viene determinato dalla Società di Gestione dividendo l'importo investito, al netto delle spese postali ed amministrative, per il valore della quota relativo al giorno di riferimento.
 7. Quest'ultimo è il giorno in cui si è verificato contabilmente il superamento della «giacenza massima».
 8. L'importo investito viene attribuito al Fondo con la stessa valuta applicata all'addebito dell'importo sul «conto corrente» che è quella del giorno in cui si è verificato contabilmente il superamento della «giacenza massima».
 9. Nel caso in cui dalle scritture contabili di Fideuram S.p.A. risulti che il saldo del «conto corrente» è sceso al di sotto dell'importo della «giacenza minima», come di seguito definita, Fideuram S.p.A., in forza del mandato conferitole, trasmette alla Società di Gestione richiesta di rimborso di quote del Fondo di pertinenza del correntista in un numero sufficiente a ripristinare come saldo contabile la «giacenza media», oltre all'importo dell'eventuale ritenuta fiscale di cui al Prospetto d'offerta. Tale richiesta viene effettuata lo stesso giorno in cui il saldo del «conto corrente» è sceso al di sotto della «giacenza minima».
 10. Fideuram S.p.A. è autorizzata a richiedere rimborsi di quote per non più di una volta nel corso della medesima settimana lavorativa (da intendersi dal Lunedì al Venerdì); qualora nel corso della medesima settimana il saldo del «conto corrente» scendesse nuovamente al di sotto dell'importo della «giacenza minima», Fideuram S.p.A. è autorizzata a richiedere alla Società di Gestione il rimborso delle quote del Fondo il primo giorno lavorativo della settimana successiva.
 11. La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche agli effetti dell'art. 1411 c.c. - Fideuram S.p.A. a farle pervenire le richieste di rimborso nei termini sopra citati, ferme restando le ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento previste dalla legge.
 12. Il controvalore del rimborso viene determinato dalla Società di Gestione sulla base del valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento, che è quello in cui il saldo del «conto corrente» è sceso al di sotto dell'importo della «giacenza minima». Il controvalore del rimborso richiesto da Fideuram S.p.A., ai sensi del precedente comma 10, viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo all'ultimo giorno lavorativo della settimana in cui il saldo è sceso per due volte al di sotto della «giacenza minima».
 13. Nessuna commissione di rimborso è dovuta dai partecipanti.
 14. Su istruzione della Società di Gestione, il Depositario, annulla il numero delle quote rimborsate e dispone per l'accredito sul «conto corrente» della mandataria Fideuram S.p.A.. Fideuram S.p.A., a sua volta, provvederà al riconoscimento del relativo ammontare sul conto corrente dei clienti mandanti, con valuta entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione della richiesta di rimborso.
 15. Il correntista può trarre assegni, ritirare contante e, comunque, effettuare prelievi o ordinare addebiti sul «conto corrente» esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto.
 16. Il funzionamento del «SMA» può essere temporaneamente sospeso qualora ricorrano le condizioni previste al comma 11 del successivo art. 5.
 17. Le fasce della «giacenza minima, media e massima» valevoli ai fini di quanto sopra previsto sono indicate nel Prospetto d'offerta fermo restando che la differenza fra la «giacenza media» e quella «mini-

ma» non potrà essere inferiore a Euro 1.500. Il sottoscrittore sceglie la fascia desiderata all'atto della richiesta di adesione al «Servizio Moneta Attiva», barrando l'apposito riquadro nel modulo di richiesta.

18. Qualora il correntista lo desideri, può procedere al cambiamento delle fasce passando dalla soluzione inizialmente prescelta ad un'altra consentita, indirizzando apposita richiesta in tal senso a Fideuram S.p.A.. Entro trenta giorni dal ricevimento di detta richiesta la Banca provvederà al cambiamento, dandone comunicazione al correntista.
19. Il «conto corrente» è intestato a tutti i mandanti, fino ad un massimo di 3. Peraltro, nel caso di sottoscrizione da parte di 4 mandanti, con il «conto corrente» quindi intestato esclusivamente a 3, gli investimenti automatici in quote del Fondo vanno a beneficio anche del quarto mandante, non titolare del «conto corrente», mentre i disinvestimenti automatici delle quote del Fondo vanno a beneficio dei soli 3 mandanti del «conto corrente».

4.4 Rendicontazione

1. Per le operazioni inerenti al «Servizio Moneta Attiva», Fideuram S.p.A. alla fine di ogni anno solare, invia al correntista un estratto conto dal quale risultino i movimenti del «conto corrente».
2. La Società di Gestione trasmette direttamente al sottoscrittore, alla fine di ogni trimestre solare, la conferma degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.
3. Nella conferma sono precisati, tra l'altro, l'importo netto investito o liquidato, il numero delle quote sottoscritte o rimborsate, il valore unitario al quale le quote sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno a cui tale valore si riferisce, la valuta applicata all'addebito sul «conto corrente» o la data di ricezione della richiesta di rimborso, l'eventuale reddito da capitale e l'eventuale ritenuta fiscale applicata.

4.5 Revoca, rinuncia e sospensione momentanea

1. Il sottoscrittore può in ogni momento recedere dal «Servizio Moneta Attiva» dandone comunicazione a Fideuram S.p.A. mediante lettera raccomandata, inoltrando altresì specifica richiesta di liquidazione di tutte le quote del Fondo possedute. Il recesso ha efficacia dal momento della ricezione della comunicazione da parte di Fideuram S.p.A. salvo il tempo ragionevolmente necessario per

provvedere al riguardo, tenuto conto di eventuali operazioni in corso di esecuzione. Salvo specifiche istruzioni al riguardo, la revoca dell'incarico a Fideuram S.p.A. non comporta l'automatica risoluzione del contratto di conto corrente.

2. La risoluzione del contratto di conto corrente, che può avvenire anche per decisione di Fideuram S.p.A., comporta la rinuncia automatica da parte della stessa all'incarico ricevuto inerente al «Servizio Moneta Attiva»; in tal caso Fideuram S.p.A. ne invierà comunicazione al sottoscrittore e, in pari data, inoltrerà alla Società di Gestione richiesta di liquidazione di tutte le quote del Fondo dal medesimo sottoscritte, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e dei tempi di rimborso di cui al successivo art. 5.
3. Il sottoscrittore può altresì chiedere la sospensione momentanea, totale o parziale, del funzionamento del «Servizio Moneta Attiva». Nel caso di richiesta di sospensione momentanea parziale essa varrà per l'importo relativo a singole operazioni di versamento effettuate, in contanti o tramite assegno (per quest'ultimo si intende esclusa l'operatività tramite tecniche di comunicazione a distanza), sul «conto corrente» funzionalmente collegato al Servizio ovvero per l'importo relativo ad altre eventuali operazioni da concordare nell'ambito del rapporto di «conto corrente» con Fideuram S.p.A..
4. Le comunicazioni a Fideuram S.p.A. relative alle sospensioni di cui al comma precedente, verranno efficacemente effettuate con i modi d'uso per il contratto di conto corrente di corrispondenza.
5. A fronte delle sospensioni di singoli importi o di particolari tipologie di accredito, Fideuram S.p.A. non considererà detti importi come facenti parte del saldo utile ai fini del calcolo della giacenza di cui al precedente paragrafo 4.3.
6. Tutte le partite di debito, comunque originate, insorgenti a carico del «conto corrente», verranno imputate a diminuzione degli importi sottoposti a sospensione parziale, sino a loro esaurimento, prima di intaccare la giacenza, presente sul «conto corrente», utile all'applicazione del meccanismo previsto dal «Servizio Moneta Attiva».
7. La sospensione momentanea cesserà i suoi effetti:
 - nel caso di sospensione totale, nel momento in cui il cliente comunicherà la sua intenzione in proposito, ovvero alla data di scadenza dallo stesso indicata all'atto di richiesta della sospensione momentanea;
 - in caso di sospensione relativa all'importo corrispondente a singole operazioni di versamento

o ad altre eventuali operazioni, nel momento in cui lo stesso importo venga utilizzato totalmente nell'ambito del rapporto di «conto corrente» ovvero nel momento in cui il sottoscrittore comunichi la sua intenzione in proposito.

8. Resta inteso che, anche qualora il sottoscrittore non abbia manifestato la sua volontà in proposito, opererà automaticamente la sospensione momentanea parziale nel caso in cui il sottoscrittore stesso inoltri richiesta di liquidazione parziale direttamente alla mandataria Fideuram S.p.A. ai sensi del successivo art. 5, disponendo che il controvalore della liquidazione venga accreditato sul «conto corrente» relativo al «Servizio Moneta Attiva».
9. La sospensione momentanea parziale avrà efficacia fino a quando l'importo della liquidazione non venga totalmente utilizzato dal sottoscrittore nell'ambito del rapporto di «conto corrente», ovvero nel momento in cui lo stesso comunichi la sua intenzione in proposito.
10. Qualora il sottoscrittore richieda l'emissione del certificato rappresentativo di tutte le quote di propria pertinenza, il mandato a Fideuram S.p.A. relativo al «Servizio Moneta Attiva» si intende ancora operante, salvo revoca specifica. Resta fermo che il meccanismo di disinvestimento delle quote per la ricostituzione della «giacenza media» sul «conto corrente» (insieme al mandato a Fideuram S.p.A. di cui al precedente art. 3), potrà riattivarsi solo attraverso sottoscrizioni di ulteriori quote del Fondo effettuate mediante nuovi versamenti su detto «conto corrente» o mediante riconsegna dei certificati a Fideuram S.p.A..

ART. 5 - RIMBORSO DI QUOTE

1. Fatte salve le particolari modalità di rimborso delle quote del Fondo previste nel precedente art. 4 della presente Parte C, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso totale o parziale delle loro quote di partecipazione, salvo quanto previsto al successivo art. 8 della presente Parte C del Regolamento.
Non sono previste commissioni di rimborso. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.
2. Le richieste di rimborso scritte o mediante tecniche di comunicazione a distanza, che possono

essere redatte in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard, devono contenere le generalità del richiedente, il numero delle quote ovvero l'importo da rimborsare, le istruzioni circa le modalità di pagamento nonché, in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative all'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle quote non oggetto di rimborso.

3. In virtù del mandato conferito a Fideuram S.p.A. le domande devono essere inoltrate alla stessa - Piazzale G. Douhet n. 31, Roma - unitamente al certificato rappresentativo delle quote, qualora ritirato dal partecipante, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. In tale ultimo caso questi si impegnano affinché i propri promotori finanziari trasmettano loro immediatamente, qualora a ciò incaricati dal partecipante, le richieste di rimborso.
4. I dati contenuti nelle richieste di rimborso pervenute ai soggetti incaricati del collocamento entro le ore 14,00 di ogni giorno lavorativo, sono, da questi, fatti pervenire alla SGR, tramite la mandataria Fideuram S.p.A., entro le ore 19,30 dello stesso giorno. Le richieste pervenute ai soggetti incaricati del collocamento dopo le ore 14,00 si considerano ricevute il giorno bancario lavorativo successivo.
5. La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche agli effetti dell'art. 1411 c.c.- sia la mandataria Fideuram S.p.A. sia i soggetti incaricati del collocamento circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati, ferme restando le ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento previste dalla legge.
6. La richiesta di rimborso totale delle quote deve intendersi come revoca del mandato a Fideuram S.p.A., con conseguente recesso anche dal «Servizio Moneta Attiva».
7. Il controvalore del rimborso viene individuato dalla Società di Gestione sulla base del valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento che è quello di ricezione delle richieste di rimborso presso la Società di Gestione stessa.
8. Su istruzione della Società di Gestione, il Depositario annulla i certificati e corrisponde ai partecipanti, direttamente ovvero tramite la mandataria Fideuram S.p.A., il controvalore delle quote rimborsate, al netto delle eventuali spese bancarie inerenti al trasferimento del rimborso, per conto della Società di Gestione, con le modalità, a scelta del partecipante, di seguito indicate:
 - **assegno** intestato al partecipante ed inviato al domicilio da lui eletto;

- **bonifico bancario** presso un conto corrente intestato al partecipante o su un conto corrente intestato a Fideuram S.p.A. presso sé stessa in qualità di mandataria;
- **accredito** su un conto in essere a nome di Fideuram S.p.A. presso sé stessa da utilizzare quale mezzo di pagamento per la sottoscrizione, da parte del medesimo partecipante, di altri prodotti o servizi gestiti dalla SGR e collocati da Fideuram S.p.A. (“switch”).

Per le richieste di rimborso pervenute tramite tecniche di comunicazione a distanza il controvalore delle quote rimborsate viene corrisposto, a scelta del partecipante, con i mezzi di pagamento dianzi indicati, ad eccezione dell’assegno.

La corresponsione del controvalore delle quote rimborsate effettuata dalla mandataria Fideuram S.p.A. non comporta oneri o aggravii aggiuntivi a carico dei partecipanti.

9. La materiale corresponsione del rimborso viene effettuata nel più breve termine ed al massimo entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione da parte della Società di Gestione della richiesta di rimborso e dei relativi certificati.
10. Il rimborso è sospeso sino a che il buon fine del mezzo di pagamento sia stato accertato ovvero sia decorso il termine di 30 giorni dalla data di regolamento della sottoscrizione. Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
11. La Società di Gestione, con comunicazione immediata alla Banca d’Italia, alla Consob e alle autorità di vigilanza dei Paesi aderenti all’UE in cui il Fondo commercia lizza le proprie quote, può prorogare il rimborso delle quote fino ad un mese dalla ricezione della domanda, qualora le richieste di rimborso siano di importo tale da obbligare a ingenti repentini smobilizzi degli investimenti che possano arrecare pregiudizio alla totalità dei partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso.
12. Qualora il partecipante, nell’ambito di eventuali contratti assicurativi stipulati in abbinamento alla sottoscrizione di quote del Fondo, abbia conferito mandato a Fideuram S.p.A. di richiedere alla Società di Gestione, con cadenze prestabilite, il rimborso di un determinato numero di quote di importo corrispondente al premio in scadenza, oltre all’importo dell’eventuale ritenuta fiscale di

cui al Prospetto d’offerta, la mandataria Fideuram S.p.A. si impegna a far pervenire alla Società di Gestione, in occasione di ciascuna scadenza indicata nel citato mandato, apposita richiesta di rimborso contenente l’indicazione nominativa di ogni partecipante e l’importo di cui si richiede il rimborso.

13. Il partecipante può revocare il mandato conferito a Fideuram S.p.A. o sospendere l’incarico in relazione a singoli disinvestimenti in scadenza con preavviso di 60 giorni.
14. È in ogni caso fatto salvo il diritto del sottoscrittore di chiedere ulteriori rimborsi rispetto a quelli programmati.
15. Fideuram S.p.A. si impegna a rendere noti, di volta in volta, alla Società di Gestione i mandati ricevuti.

ART. 6 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati sono nominativi e possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all’atto della sottoscrizione sia successivamente l’emissione del certificato nominativo rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate soltanto da un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per la Banca Depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati al portatore in certificati nominativi, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere pro-

rogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

6. È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento, d'iniziativa, al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare le quote dei singoli partecipanti, senza alcun onere per i partecipanti e per il Fondo.

ART. 7 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche del presente Regolamento di Gestione saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e sottoposte alla Banca d'Italia per l'approvazione.
2. Per l'attuazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti di legge o dei criteri generali della Banca d'Italia, potrà essere previsto il conferimento di una delega permanente al Presidente o ad un membro del Consiglio di Amministrazione per l'adeguamento del testo regolamentare. Il testo così modificato sarà portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
3. Delle modifiche apportate sarà data notizia sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
4. Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della SGR, ovvero che riguardano le caratteristiche del Fondo o che incidano negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, la SGR provvederà ad informare tempestivamente i partecipanti di tali circostanze, oltre che tramite pubblicazione sul quotidiano indicato al comma precedente, anche per il mezzo di apposita comunicazione.
5. L'efficacia delle modifiche di cui al comma precedente sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle stesse.
6. Con riferimento alle modifiche di cui al precedente comma 4, la SGR potrà procedere all'applicazione di termini ridotti di efficacia qualora le modifiche realizzino un miglior funzionamento del Fondo e siano realizzate nell'interesse dei partecipanti.
7. Per le altre modifiche il termine di efficacia è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti, a decorrere dalla data di pubblicazione delle stesse, anche con effetto immediato, qualora tali modifiche determi-

nino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

8. La Società di Gestione provvederà a rimettere gratuitamente il nuovo testo del Regolamento ai partecipanti che ne faranno richiesta.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa di cui alla Parte A o di quello eventuale al quale esso sarà stato prorogato, ovvero anche prima di tale data:
 - nel caso di scioglimento della Società di Gestione;
 - per deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione che decida motivatamente la rinuncia all'attività di promozione del Fondo, di amministrazione dei rapporti con i partecipanti e di gestione del Fondo. Questa non può essere rinunciata se non per giusta causa.
2. In tali casi la Società di Gestione informa preventivamente la Banca d'Italia in merito alla decisione di procedere alla liquidazione.
 - a) La liquidazione del Fondo, sia per scadenza del termine di durata, che anticipata, avverrà con le seguenti modalità: la delibera di liquidazione sarà pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
 - b) l'emissione ed il rimborso delle quote saranno sospesi a partire dalla data della delibera di liquidazione; analogamente, e a decorrere dalla stessa data, cesserà ogni ulteriore attività di investimento;
 - c) il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, sotto la sorveglianza del Collegio Sindacale e nei limiti di legge, provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio medesimo e portato a conoscenza degli Organi di Controllo;
 - d) terminate le operazioni di realizzo, il Consiglio di Amministrazione redige il rendiconto finale di liquidazione con relazione illustrativa, indicando il riparto spettante ad ogni quota da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - e) la società incaricata della revisione della contabilità del Fondo provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene le opera-

zioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;

- f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso il depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- g) il Depositario o la mandataria Fideuram S.p.A., su istruzioni della Società di Gestione, provvedono al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, man mano che vengono presentate le richieste di rimborso secondo le modalità di cui al precedente art. 5, comma 2 della presente Parte C;
- h) le somme spettanti ai partecipanti, non riscosse entro 3 mesi dall'inizio dell'operazione di rimborso, rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla Società di Gestione con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo e con sottorubriche indicanti il nome e cognome dell'avente diritto se trattasi di certificati nominativi, ovvero l'elenco dei numeri di serie dei certificati se questi sono al portatore. I diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso si prescrivono a favore della Società di Gestione qualora non esercitati nei termini di legge;
- i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto, nonché dell'ammontare delle somme non riscosse dagli aventi diritto.

ART. 9 - VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

- 1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
- 2. La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non consentano la regolare determinazione. La SGR, inoltre, sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza

maggior che non consentano la regolare pubblicazione.

- 3. La SGR può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili, ivi compresa l'interruzione temporanea - per ragioni diverse da quelle ordinarie - dell'attività di una Borsa Valori le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante dei titoli di pertinenza di ciascun Fondo.
- 4. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 5. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare con tenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideone informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
- 6. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa sopra prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

ART. 10 - SCRITTURE CONTABILI E RELAZIONI PERIODICHE

- I. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal Codice Civile, e con le stesse modalità, la Società di Gestione deve redigere:
 - a) il libro giornale del Fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;
 - b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale il rendiconto della gestione del Fondo comune, accompagnato da una relazione degli amministratori;
 - c) entro trenta giorni dalla fine del semestre, una relazione, relativa ai primi sei mesi di esercizio;
 - d) con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa italiana o di festività nazionali italiane, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del Fondo.

2. I prospetti giornalieri, i rendiconti della gestione del Fondo e le relazioni semestrali sono a disposizione del pubblico nella sede della Società di Gestione. I documenti di cui alle precedenti lettere b) e c) sono a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla redazione; il documento di cui alla lettera d) è messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento. L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono inoltre a disposizione del pubblico nella sede del Depositario. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia del rendiconto e della relazione semestrale, dopo averne fatto richiesta a Fideuram S.p.A..

ART. 11 - FORO COMPETENTE

- I. Per quanto concerne le controversie tra i partecipanti, la Società di Gestione e/o il Depositario, si applicano le norme vigenti in materia di Foro Competente.